

Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti (...)

Progetto preliminare

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 110 capoverso 1 lettera b e 121a della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]²,
decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni per il controllo relativo al rispetto dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri (LStr).

Art. 2 Contributo della Confederazione

¹ La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli con un importo forfettario per ogni controllo effettuato.

² Il Consiglio federale stabilisce l'entità dell'importo forfettario e le relative condizioni di versamento. L'importo forfettario è calcolato in modo da coprire la metà dei costi salariali di un controllo sostenuti nel quadro di un'attività di controllo efficiente.

Art. 3 Esecuzione

¹ I Cantoni provvedono a controllare in modo adeguato l'obbligo di annunciare i posti vacanti.

² Le autorità impiegate per controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell'economia un rapporto sulla loro attività di controllo.

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive riguardanti:

- a. il tipo e la portata dei controlli;
- b. la collaborazione tra le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti e altre autorità.

Art. 4 Modifica di altri atti normativi

1. Legge federale del 20 giugno 2003⁴ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. b

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

b. autorità impiegate dai Cantoni per controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a della legge del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri;

2. Legge del 6 ottobre 1989⁶ sul collocamento

Art. 35 cpv. 3 lett. k

³ I seguenti uffici possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali:

k. le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a della legge del 16 dicembre 2005⁷ sugli stranieri (LStr).

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

¹ RS 101

² FF 20XX ...

³ RS 142.20

⁴ RS 142.20

⁵ RS 142.20

⁶ RS 823.11

⁷ RS 142.20

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

xx.xx.20xx

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, xxx
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr